



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia  
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



### Dipartimento Interaziendale Acquisti

### Area Vasta Emilia Nord

<b>Tipo procedura:</b>	PROCEDURA NEGOZIATA URGENTE, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 3 E 4 DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON L. 11.09.20 N 120 E S.M.I.		
<b>Titolo:</b>	SERVIZIO IN LOTTI DISTINTI DI ASSISTENZA MEDICA SPECIALISTICA PRESSO I SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO DELL'AUSL DI REGGIO EMILIA.		
<b>Documento:</b>	CAPITOLATO SPECIALE		
<b>Allegati:</b>			
<b>Responsabile del Procedimento</b>	<b>nome cognome</b>	<b>telefono</b>	<b>mail</b>
<b>Capofila tecnico</b>			

# INDICE

1 OGGETTO DELL'APPALTO -DURATA -OPZIONI.....	4
2 CARATTERISTICHE E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO .....	4
3 REQUISITI DELLE PROFESSIONALITA' RICHIESTE .....	5
4 FABBISOGNI .....	6
5 TRATTAMENTO RETRIBUTIVO .....	8
6 MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	8
7 REFERENTE –DOMICILIO DELL'APPALTATORE .....	13
8 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
9 ATTIVAZIONE DELLE SINGOLE RICHIESTE DI FORNITURA .....	13
10 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO .....	14
11 ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	14
12 SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	15
13 PENALI E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI .....	15
14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO.....	16
15 FATTURAZIONE E PAGAMENTO .....	17
16 SUBAPPALTO.....	19
17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	20
18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	21
19 GARANZIA DEFINITIVA .....	21
20 SPESE CONTRATTUALI.....	22
21 FORO COMPETENTE.....	22

## **DEFINIZIONI**

I termini che seguono usati nel presente capitolato indicheranno rispettivamente:

### **APPALTATORE**

L'impresa o raggruppamento temporaneo d'impresе risultata aggiudicataria per ciascun lotto e che conseguentemente si obbliga a quanto previsto nel presente capitolato e, comunque, ad eseguire gli Ordini di Fornitura

### **REFERENTE/CAPO COMMESSA**

Persona individuata dall'Appaltatore quale referente di contratto

### **AZIENDA**

Azienda USL di Reggio Emilia

### **ORDINE DI FORNITURA**

Documento con il quale l'Azienda comunica al fornitore di volta in volta il quantitativo del servizio richiesto e il luogo di consegna

---

## 1. OGGETTO DELL'APPALTO – DURATA - OPZIONI

---

Il presente capitolato speciale disciplina l'affidamento del Servizio in lotti distinti di Assistenza Medica Specialistica presso i Servizi di Pronto Soccorso dell'AUSL di Reggio Emilia, mediante Procedura negoziata urgente, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. 11.09.20 n. 120 e s.m.i., di durata semestrale, per un importo complessivo presunto riferito al semestre di €1.425.600,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze

Le norme sono volte a disciplinare il rapporto con l'Operatore Economico aggiudicatario di ciascun lotto (in seguito denominato **Appaltatore**) tenuto a fornire all'Azienda USL di Reggio Emilia (in seguito denominata **Azienda**) il personale medico di cui necessita per esigenze lavorative straordinarie riconducibili alla necessità di reperire temporaneamente personale integrativo a quello in dotazione.

La durata contrattuale pari a mesi sei decorrerà dalla data di avvio del servizio risultante da apposito verbale sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione.

Il valore stimato è da intendersi comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi. Detto importo ha carattere presuntivo, atteso che il corrispettivo sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito dei singoli ordini che saranno emessi sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale.

Il servizio può essere rinnovato, anche solo per un lotto, alle medesime condizioni contrattuali, per una durata pari a ulteriori mesi sei, per un importo di €1.425.600,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 5 giorni prima della scadenza contratto

---

## 2. CARATTERISTICHE E ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

---

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi medici di Pronto soccorso presso gli ospedali dell'Azienda USL di Reggio Emilia.

Le attività previste sono:

- Attività/ di Pronto Soccorso
- Attività Auto Medica

Il servizio dovrà essere garantito su sette giorni, festività incluse, con turno diurno e notturno, secondo lo schema riportato nella Tabella A

**DEFINIZIONE FABBISOGNI IN GARA - SERVIZI MEDICI PRONTO SOCCORSO**

TABELLA A								
	turni	automedica	Lun	Mar	Gio	Ven	Sab	Dom
Ospedale Cesare Magati Scandiano	1,25	no	15	15	15	15	15	15
Ospedale S. Sebastiano Correggio	1,25	no	15	15	15	15	15	15
Ospedale S. Anna C. Monti	1,00	no	12	12	12	12	12	12
ASMN	2,00	si	24	24	24	24	24	24

I quantitativi indicati sono descritti in termini di fabbisogno presunto settimanale di turni, corrispondenti alla garanzia di un operatore in servizio per 7 giorni su 7 (Unità)  
I valori indicati nelle giornate settimanali (LUN-DOM), corrispondono alla necessità di copertura oraria sulla singola giornata.

Trattasi di indicazioni di massima che potranno subire delle modificazioni in relazione alle esigenze dei servizi.

L'attività potrà eventualmente essere estesa alla Osservazione Breve Intensiva e/o Medicina d'urgenza

I fabbisogni espressi nella Tabella A potrebbero subire variazioni in quanto tale valore può variare in relazione ad eventuali esigenze di servizio, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui l'appaltatore dovrà somministrare solo le quantità che in effetti gli saranno richieste.

Eventuali esigenze di riorganizzazione del servizio potrebbero eventualmente determinare la mancata attivazione di uno o più lotti.

---

### **3. REQUISITI DELLE PROFESSIONALITÀ RICHIESTE**

---

Il personale dovrà possedere i seguenti requisiti:

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Abilitazione all'esercizio della professione medica;
- Iscrizione ad un Ordine dei Medici Italiano;
- Specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza e/o discipline equipollenti e affini e/o Specializzazione in Anestesia e Rianimazione e/o Diploma/Abilitazione di medico dell'Emergenza Territoriale (MET) e/o esperienza pluriennale specifica
- Formazione sicurezza generale e specifica accordo Stato Regioni
- Adeguata formazione in materia di sicurezza sul lavoro
- Possesso di polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi con una copertura non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro (le polizze e le relative ricevute di versamento devono essere presentate dall'Impresa aggiudicataria per ciascun Operatore prima della stipula del contratto/ avvio della prestazione, non è possibile adempiere alla prestazione con personale medico che non sia coperto da una polizza assicurativa).

Con particolare riferimento ai titoli conseguiti all'estero si richiede che lo stesso sia riconosciuto

come equipollente dal Ministero della Salute, ove previsto dalla normativa vigente.  
Si richiama inoltre quanto previsto dall'art 34 DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21

#### **Rapporto di lavoro esclusivo**

Il personale non deve essere titolare, per tutto il periodo lavorativo, di alcun rapporto di lavoro dipendente con il S.S.N., né con altri enti o aziende pubbliche o private, né essere stato dipendente e cessato con diritto a pensione presso l'Azienda negli ultimi tre anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto. A tal fine, dovrà presentare apposita autocertificazione.

#### **Conoscenza della lingua italiana**

Il personale, oltre ai requisiti sopraccitati, se non di madre lingua italiana, dovrà possedere una buona competenza relazionale, tale da sostenere un normale colloquio con la persona ricoverata o assistita, con gli altri professionisti sanitari, inoltre, la capacità sia di redigere che di consultare velocemente tutta la documentazione specifica all'attività assistenziale.

**L'Appaltatore è garante dei requisiti posseduti dal personale e pertanto sullo stesso gravano i controlli**

---

## **4.FABBISOGNI**

---

Nella tabella B è riportato il fabbisogno stimato presunto di turni in appalto.

Sede	Ore /die	n turni/die	durata appalto	n turni/settimana	n Turni 6 mesi
<b>Ospedale Cesare Magati Scandiano</b>	15	1,25	180	8,75	227,5
<b>Ospedale S.Sebastiano Correggio</b>	15	1,25	180	8,75	227,5
<b>Ospedale S.Anna C.Monti</b>	12	1	180	7	182
<b>ASMN</b>	24	2	180	14	364
				<b>39</b>	<b>1.001</b>

Il fabbisogno stimato presunto di turni in opzione è analogo

I fabbisogni così espressi nella Tabella B sono indicativi e non impegnativi in quanto tale valore può variare in relazione ad eventuali esigenze di servizio, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui l'appaltatore dovrà somministrare solo le quantità che in effetti gli saranno richieste

L'Azienda, nell'ambito della determinazione delle modalità e dei tempi di fornitura del personale richiesto, si riserva di procedere all'impiego di unità e di fabbisogno orario, rispetto alla quantificazione operata, anche in numero superiore o inferiore al quinto d'obbligo stabilito dall'art. 106 comma 12 del Codice Appalti e anche per brevi periodi, ferma restando comunque la possibilità eventualmente di non ricorrere all'istituto in oggetto e ciò senza che la Ditta fornitrice possa opporre

eccezione alcuna e pretendere compensi o indennità di sorta, neanche a titolo di responsabilità precontrattuale.

---

## **5. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO**

---

Alle risorse professionali fornite, l'Appaltatore deve riconoscere un trattamento retributivo non inferiore, in tutte le sue componenti, a quello stabilito dalle leggi e dal CCNL vigenti per il personale dipendente di uguale profilo professionale con anzianità iniziale, da corrispondere mensilmente.

Entro 3 mesi dall'avvenuto pagamento, l'Appaltatore deve fornire all'Amministrazione copia dei cedolini paga per ogni singolo lavoratore al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento economico e della retribuzione e contribuzione versata.

---

## **6. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

---

Il servizio verrà svolto in piena autonomia operativa da parte dell'appaltatore, con l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio secondo la fattispecie giuridica contemplata all'articolo 1655 del Codice Civile.

Il Servizio consiste nell'esecuzione di attività autonome di natura medica con la piena organizzazione dei mezzi necessari senza vincolo di subordinazione con il personale dell'Azienda committente. In nessun caso il personale medico dell'Impresa aggiudicataria potrà essere considerato dipendente dell'Azienda, né essere in alcun altro rapporto di lavoro con quest'ultima.

L'Appaltatore dovrà assicurare la struttura organizzativa necessaria a garantire l'autonoma gestione del servizio e quindi organizzare e coordinare il personale nel modo più opportuno.

Tutti i rapporti giuridici, economici e disciplinari, riferiti al personale, sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'aggiudicataria la quale è titolare del potere organizzativo e di controllo.

L'Appaltatore dovrà comunicare le seguenti informazioni relative al personale che verrà utilizzato per il servizio:

- nome, cognome, codice fiscale;
  - titoli comprovanti i requisiti richiesti
  - curriculum vitae. Il curriculum dovrà contenere la dichiarazione del possesso di
- Certificato di iscrizione all'Ordine professionale
  - Attestazione individuale di assolvimento dell'obbligo della formazione generale in materia di sicurezza sul lavoro, come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011
  - Dichiarazione, per ogni singolo lavoratore estero, in relazione alla conoscenza della lingua italiana, così come specificato all'art 2, e di essere in regola con le normative che disciplinano la presenza di soggetti stranieri (extra UE) sul territorio italiano
  - Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali;
  - Autocertificazione in cui il singolo lavoratore dichiara così come specificato all'art 2, di non deve esse titolare, per tutto il periodo lavorativo, di alcun rapporto di lavoro dipendente con il S.S.N., né con altri enti o aziende pubbliche o private, né essere stato dipendente e cessato con diritto a pensione presso l'Azienda negli ultimi tre anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto;

- Autocertificazione in cui il singolo lavoratore dichiara di essere in possesso di polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi

L'appaltatore dovrà trasmettere le citate informazioni e documenti prima dell'immissione in servizio del lavoratore.

La documentazione dovrà pervenire all'Ufficio/Servizio individuato dall'Azienda per l'effettuazione delle opportune verifiche preliminari all'inserimento in servizio dei vari contingenti di personale

In ogni caso, il personale non potrà prendere servizio prima dell'ottenimento del giudizio di idoneità incodizionata alla mansione da parte del Medico Competente/Autorizzato dell'azienda ed esplicita indicazione dei Servizi/Uffici dall'Azienda deputati all'assegnazione del personale dipendente.

Il personale di cui sopra dovrà seguire le istruzioni operative che saranno comunicate in fase di avvio del servizio.

L'Azienda si riserva di escludere il personale medico proposto in carenza dei criteri richiesti o in caso di sussistenza delle incompatibilità previste per legge.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata del contratto l'idoneità attitudinale e professionale del personale medico, nonché la sua immediata sostituzione qualora, a seguito di segnalazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Azienda USL, dovesse essere accertata l'inidoneità allo svolgimento del servizio.

Il personale selezionato sarà sottoposto a visita medica preventiva ed a giudizio di idoneità allo svolgimento della mansione, da parte dei competenti uffici sanitari dell'Azienda Usl, secondo le ordinarie procedure in essere. L'idoneità all'impiego verrà verificata dal Medico competente aziendale e sarà condizione per lo svolgimento del servizio. In caso di mancato rilascio dell'idoneità o idoneità con prescrizioni l'Operatore Economico deve assicurare l'immediata sostituzione del professionista.

In casi di forza maggiore, ad esempio per malattia degli operatori, dovrà provvedere alla loro sostituzione immediata con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti.

La sostituzione o l'integrazione di personale, con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti, deve essere previamente comunicata, unitamente ai titoli e curricula posseduti, al Direttore dell'Esecuzione Contratto e autorizzata formalmente dallo stesso.

In tutti i casi sopra descritti, l'Azienda USL si riserva la facoltà di non accettare la sostituzione o integrazione se ritiene che il personale medico proposto non sia sufficientemente qualificato ovvero che l'eventuale eccessivo turnover pregiudichi la qualità dei servizi offerti.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e i suoi collaboratori provvedono ad un'introduzione/informazione adeguata del personale medico proposto relativamente alle attività da svolgere e in materia di sicurezza sul lavoro.

Qualora necessario i medici possono accedere alle mense ospedaliere al costo effettivo dei pasti.

Il personale di cui sopra dovrà essere formato all'utilizzo della cartella informatizzata in uso.

Sono a carico della Stazione Appaltante i farmaci e tutto il materiale consumabile. L'appaltatore dovrà assicurare l'esecuzione del servizio garantendo in particolare:

- la realizzazione di un programma e l'utilizzo di una struttura organizzativa necessaria a garantire l'autonoma gestione del servizio richiesto;
- l'assunzione del rischio d'impresa.

A richiesta dell'Azienda l'Appaltatore è tenuto a trasmettere la seguente ulteriore documentazione, come di seguito riportato, per ciascun lavoratore utilizzato:

- Certificazione/Dichiarazione inerente i crediti formativi conseguiti secondo gli standard

dell'Educazione Continua in Medicina;

- Copia delle buste paga, per ogni singolo lavoratore, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento economico e della retribuzione fissa ed accessoria, oltre alla contribuzione versata.

#### **6a) Modalità organizzative**

Le attività richieste potranno dover essere svolte nell'arco delle 24 ore ed in tutti i giorni della settimana. L'orario di lavoro sarà definito sulla base delle necessità, nel rispetto del CCNL Dirigenza Medica e della relativa normativa vigente così da garantire che il suddetto personale fruiscia di adeguati periodi di riposo giornalieri, settimanali e di ogni altro istituto spettante.

E' facoltà dell'Azienda chiedere l'effettuazione di ore di lavoro aggiuntivo al debito orario e/o di un impegno in pronta disponibilità con riferimento alle giornate feriali e festive, come da piano aziendale.

#### **6b) Impegno richiesto**

L'impegno contrattuale previsto è di 38 ore settimanali pro-capite in attività ordinaria secondo la turnazione propria del Servizio/Unità Assistenziale di assegnazione, salvo minori o maggiori esigenze così come indicato nel precedente comma.

#### **6c) Fornitura divise, calzature e "badge"**

E' a carico dell'Azienda la fornitura delle divise, delle calzature, del cartellino identificativo/badge per la rilevazione delle presenze.

#### **6d) Dispositivo di firma digitale elettronica**

il personale impiegato dovrà utilizzare il dispositivo di firma digitale elettronica in uso presso questa Azienda, fornito dalla stessa Azienda, per la sola apposizione della firma digitale in calce ai documenti sanitari emessi durante l'attività espletata presso le Sedi dell'Azienda; lo stesso dispositivo di firma dovrà essere immediatamente restituito al termine del contratto o, in caso di eventuale sostituzione anticipata di personale medico, durante il contratto

#### **6e) Inserimento del personale**

Al momento dell'inserimento, il personale sarà oggetto di un periodo di orientamento/inserimento "on the job" di **massimo 10 (dieci) giorni** di servizio effettivo entro il quale l'Azienda potrà **decidere di confermare o di chiedere la sostituzione del lavoratore**. In quest'ultimo caso l'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Azienda i nominativi dei sostituti e a provvedere alla sostituzione il giorno successivo alla relativa richiesta di sostituzione.

E' considerato motivo di richiesta di sostituzione anche la non conoscenza della lingua italiana, nei termini di cui all'art.2 del presente capitolato.

#### **6f) Sostituzione del personale**

Il personale dovrà svolgere i turni di lavoro assegnati secondo il principio della puntualità e dell'osservanza della programmazione mensile.

**In caso di mancata o ritardata presentazione in servizio, o abbandono dello stesso, senza giustificato motivo** sarà applicato all'Appaltatore la penale prevista all'art. 14 del presente capitolato, **per ogni giorno in cui il servizio non è regolarmente prestato**. L'azienda si riserva inoltre il diritto di richiedere la sostituzione del lavoratore e l'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Azienda

l'indicazione dei nominativi dei sostituti, e a provvedere alla sostituzione il giorno successivo alla relativa richiesta di sostituzione.

#### **6g) Osservanza di regole e regolamenti ed estensione degli obblighi del Codice di comportamento**

Il prestatore di lavoro dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall' Azienda per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, del contratto collettivo, di linee guida e protocolli emanati dall'Azienda, nonché al rispetto delle regole deontologiche che disciplinano la singola e specifica professione sanitaria.

I prestatori di lavoro, inoltre, dovranno uniformarsi alle seguenti regole di comportamento:

- Corretto utilizzo della divisa di servizio secondo le linee guida aziendali;
- Condotta conforme ai principi di correttezza nei confronti degli utenti e verso il personale delle aziende sanitarie;
- Rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- Rispetto del codice di comportamento dell'Azienda riguardo al ruolo e all'attività svolta, osservanza del segreto professionale, dei Regolamenti Aziendali e delle norme regolamenti e disposizioni/prescrizioni anche a livello aziendale a tutela della privacy;
- Rispetto puntuale delle indicazioni organizzative e della programmazione dell'attività formulata dal Responsabile di riferimento.

#### **6h) Azioni disciplinari**

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro sarà esercitata dall'Appaltatore.

L'Azienda provvederà quindi tempestivamente a comunicare le circostanze disciplinarmente rilevanti all'Appaltatore, la quale le contesterà al lavoratore, a norma dell'art.7 della Legge n. 300/70 e s.m.i.

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere motivatamente la sostituzione del personale la cui opera professionale sia ritenuta non confacente alle esigenze del servizio da svolgere o qualora venisse riscontrato un comportamento inaccettabile. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Azienda i nominativi dei sostituti, e a provvedere alla sostituzione il giorno successivo alla relativa richiesta di sostituzione

#### **6i) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro**

L'attività che il personale dovrà svolgere non comporta rischi da interferenza inerenti la salute e la sicurezza del lavoratore. Per lo svolgimento di attività corrette e per il controllo e la gestione del rischio di questi operatori, nell'Azienda è richiesta l'applicazione dei protocolli, Istruzioni Operative e procedure presenti nelle Unità Operative e si applicano, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. In relazione alle attività lavorative che comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.230/95, D.Lgs.241/00 e s.m.i.

Il personale dovrà presentare l'attestato di formazione sui rischi generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'attestato di formazione generale dovrà essere presente in cartella sanitaria prima della trasmissione del giudizio di idoneità.

Tutto il personale deve adempiere all'obbligo formativo della Formazione Specifica Alto Rischio della durata di 12 ore. Tale formazione, se non già certificata da idoneo attestato, sarà svolta entro i 60 giorni previsti dalla normativa partecipando ai corsi aziendali; l'operatore che non ottempera a tale obbligo non potrà proseguire l'incarico presso l'Azienda e dovrà essere sostituito. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Azienda i nominativi dei sostituti, e a provvedere alla sostituzione il giorno successivo alla relativa richiesta di sostituzione. A tal fine l'Azienda metterà a disposizione giornate di formazione interna obbligatoria, che i prestatori di lavoro dovranno frequentare in orario di servizio, con oneri a carico dell'Appaltatore.

#### **6l) Sorveglianza sanitaria**

Il personale approvato dall'Azienda, verrà sottoposto a una visita medica preventiva per l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, dal medico competente dell'azienda stessa ed applicando i protocolli aziendali. Il candidato dovrà presentarsi alla visita esibendo il certificato vaccinale e, se non ha la copertura prevista dalla normativa vigente (DgRER 351/2018 e smi e normativa Covid vigente nel tempo) gli verrà proposta la vaccinazione a cura del medico competente.

L'applicazione della sorveglianza sanitaria periodica è carico dell'Azienda.

Nel caso in cui il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente dell'Azienda sia con limitazioni o prescrizioni, l'azienda stessa ha facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore di lavoro. Ogni candidato in sostituzione di un altro candidato deve essere approvato dall'Azienda e sottoposto alla sorveglianza sanitaria con le modalità di cui sopra. I giudizi di idoneità alla mansione specifica sono espressi dal medico competente dell'azienda e gestiti dal personale con funzioni di datore di lavoro dell'azienda stessa.

In ogni momento l'Azienda potrà richiedere l'accertamento del possesso dei requisiti previsti. Nella conduzione delle attività il lavoratore è tenuto a conoscere e ad attenersi ai proutuari e alle procedure, linee guida, protocolli e modalità operative in uso nell'Azienda e ad utilizzare la modulistica in uso.

#### **6m) Rilevamento presenza**

Verranno forniti dall'Azienda i badge per la rilevazione degli orari di timbratura. In caso di mancata timbratura (dovuta a dimenticanza, smarrimento, rottura o smagnetizzazione del badge) il singolo prestatore di lavoro dovrà immediatamente informare il Responsabile della struttura interessata.

#### **6n) Servizio mensa**

La fruizione del servizio mensa avverrà con le modalità ed alle condizioni stabilite dal vigente Regolamento Aziendale. Il costo integrale sostenuto dall'Azienda verrà successivamente fatturato all'Appaltatore.

#### **6o) Formazione e aggiornamento**

Su richiesta dell'Azienda il lavoratore avrà l'obbligo di frequentare, in orario di servizio con oneri a carico dell'Azienda, ulteriori corsi indispensabili per operare nel contesto specifico, quali ad esempio corsi in materia di sicurezza del lavoro, impiego di applicativi e strumenti informatici, acquisizione di

specifiche competenze assistenziali e utilizzo di dispositivi e tecnologie.

Il lavoratore non avrà diritto a frequentare ulteriori corsi di formazione organizzati dall'Azienda.

---

## **7.REFERENTE - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

---

L'Appaltatore di ciascun lotto dovrà individuare e garantire, per l'intero periodo contrattuale, l'apporto di un capo commessa/ referente dell'impresa, fornito dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie a norma del presente capitolato, cui conferirà mandato con rappresentanza e che assumerà il ruolo di interfaccia unica con l'Azienda. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte a mezzo fax PEC o e-mail all'Appaltatore o a colui che lo rappresenta nella condotta del contratto, presso il domicilio eletto.

---

## **8.MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

---

Ai sensi dell'art. 101 del Codice Appalti, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche "R.U.P.") dell'Azienda proporrà la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche "D.E.C.") che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione.

Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato all'Appaltatore contestualmente all'aggiudicazione o alla sottoscrizione del contratto.

Il D.E.C. provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale, sottoscritto dal D.E.C. e dall'aggiudicatario, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all'affidatario del servizio, ove questi lo richieda.

Il D.E.C. provvederà altresì a formulare, in accordo con il Referente dell'Appaltatore, apposita procedura nella quale saranno concretamente declinati i passaggi essenziali ed i relativi riferimenti per il processo di inserimento in produzione e gestione del personale, così come le relazioni e comunicazioni tra i diversi "Servizi/Uffici" dell'Azienda coinvolti nelle diverse fasi dell'esecuzione del contratto, dalla richiesta alla chiusura del ciclo di fatturazione.

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara.

---

## **9.ATTIVAZIONE DELLE SINGOLE RICHIESTE - ORDINI DI FORNITURA**

---

Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.

L'Azienda procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'Appaltatore delle singole forniture di lavoro riferiti ai lavoratori. I soggetti abilitati provvederanno all'emissione degli ordini, in ordine alle attività effettivamente svolte.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda deve emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica, il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER. In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/> previa registrazione.

---

## **10. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

---

L'Azienda riconoscerà all'Appaltatore il corrispettivo del turno, onnicomprensivo di qualunque voce di costo sostenuto per lo svolgimento ( es carburante, ) come risulterà in sede di aggiudicazione di gara.

Eventuali variazioni conseguenti all'applicazione del CCNL della Dirigenza Medica o di norma di legge, eventuali incrementi o decrementi che i contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi ed infortunistici dovessero subire, nel corso del tempo, a causa di intervenute modifiche legislative, produrranno corrispondenti incrementi o decrementi del costo del servizio determinato in sede di aggiudicazione.

Ai fini della fatturazione e del pagamento l'Appaltatore deve fornire il dettaglio dei turni effettuati nel mese per i necessari controlli del Direttore dell'Esecuzione.

---

## **11. ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

---

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'Appaltatore è responsabile del buon andamento del servizio alla stessa affidato e di ogni passività addebitata all'Azienda per l'inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico al medesimo appaltatore ed al personale dipendente. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi. L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di rispettare tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione contrattuale per la tutela materiale dei lavoratori.

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al personale e collaboratori a qualsiasi titolo, con riguardo al ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL di Reggio Emilia, pubblicato sul sito Internet.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose che derivino da fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

L'Appaltatore deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della stessa, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. Detta polizza tiene indenne l'Azienda, ivi compresi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l'Appaltatore, suoi dipendenti e collaboratori, possa arrecare all'Azienda, ai dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto.

---

## **12.SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

---

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'Appaltatore, pertanto, applicherà in detti casi il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC.

L'Appaltatore provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

L'Azienda dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.

---

## **13.PENALI E SANZIONI PER EVENTUALI INADEMPIMENTI**

---

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda contesterà per iscritto all'Appaltatore le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata dal RUP, previa adeguata istruttoria. L'applicazione delle penali avverrà attraverso l'emissione di una nota di addebito o di fattura ai sensi dell'art.15 del D.P.R. n.633/72, il relativo pagamento avverrà con modalità da concordarsi.

Per ciascuna delle inadempienze sotto indicate, l'Azienda potrà applicare le seguenti penalità:

1. in caso di ritardo nei tempi di invio del personale indicati all'art 5 penale di importo pari a € 500,00 per ogni giorno di mancato servizio
  - Mancata trasmissione dell'elenco nominativi entro 24 ore dalla richiesta di fornitura da parte dell'Azienda (o altro termine definito in sede di offerta),
  - Mancato inserimento del personale nel termine massimo di 24 dalla richiesta
2. In caso di mancata o ritardata presentazione in servizio, o abbandono dello stesso, senza giustificato motivo previsti dall'art. 5 lettera e) penale di importo pari a € 500,00 per ogni giorno di irregolare servizio o per mancato invio della documentazione per la quale è prescritto l'obbligo di trasmissione dal presente capitolato;
3. l'Azienda si riserva inoltre di applicare penali di un importo compreso tra € 500,00 e 1.000,00 euro in presenza di altre gravi inadempienze contrattuali e/o inefficienze nella gestione del servizio che abbiano comportato gravi ripercussioni sulla attività dei reparti/servizi utilizzatori.

Le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell'articolo 113 bis comma 2, non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

---

## **14.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO**

---

L'Azienda avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo fax - PEC, nelle ipotesi previste dall'art 108 del Codice e in particolare nelle fattispecie di seguito indicate:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate, con le modalità di cui all'art.13, tre penalità;
- b) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- c) per inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella gestione del servizio;
- d) nel caso in cui ripetute inefficienze nella gestione del servizio abbiano comportato gravi ripercussioni sulla attività sanitaria dei reparti/servizi utilizzatori;
- e) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- f) in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività, in caso di subappalto se non preventivamente autorizzati dall'Azienda;
- g) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- h) per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori per effetto di disposizioni legislative e regolamentari;
- i) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;

- j) nel caso in cui l'affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
- k) nel caso in cui, avendo la stazione appaltante richiesto l'informativa ai sensi della normativa c.d."antimafia", l'ufficio competente ravvisi, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione del contratto già stipulato;
- l) al verificarsi delle circostanze legittimanti la risoluzione/recesso contrattuale, disciplinate all'art 13 Penali;
- m) per inosservanza delle norme del codice di comportamento;
- n) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- o) qualora emergessero in capo all'Appaltatore gravi irregolarità in ordine ad adempimenti di carattere normativo e contrattuale relativi ai lavoratori.

Nei casi previsti alle precedenti lettere a) b) c) d), l'Appaltatore, oltre a incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti che l'Azienda deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento dell'appalto ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Azienda, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso d'incameramento, totale o parziale, della cauzione l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova gara.

---

## **15.FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

---

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Azienda in favore dell'Appaltatore sulla base delle fatture emesse da quest'ultima conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente articolo.

L'Appaltatore fatturerà mensilmente lo svolgimento del servizio.

Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda e contenere tassativamente i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato;
- indicazione della determinazione/contratto;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento

della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) AUSL\_RE  
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFY9MH

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazione di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.

Secondo quanto stabilito dall'art 3 del Decreto MEF 7 dicembre 2018 recante *Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale aggiornato con Decreto MEF del 27.12.2019* l'emissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori, è effettuata **esclusivamente in forma elettronica** e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini.

L'articolo citato stabilisce che ***per i beni, a decorrere dal 1 febbraio 2020, per i servizi, a decorrere dal 1 gennaio 2021, sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti di ordinazione ed esecuzione del contratto, secondo le modalità stabilite nelle linee guida pubblicate sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dal 1 gennaio 2021 per i beni, a decorrere dal 1 gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi.***

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/02 smi.

La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale dell'Azienda Sanitaria nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria per difformità di esecuzione rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere l'erogazione del servizio.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.
- Alle verifiche di adempimento della disciplina di cui all'art 17 bis Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera Dlgs 241/97, ove applicabile.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico dell'Appaltatore.

---

## **16. SUBAPPALTO**

---

All'Appaltatore è vietata qualsiasi cessione o subappalto della fornitura sotto pena di perdita della cauzione, di risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno, salvo espressa autorizzazione al subappalto rilasciata in merito dall'Azienda a seguito di richiesta specifica.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. In relazione alla natura e complessità delle prestazioni da effettuare, l'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni nella misura pari ad almeno il 70% della prestazione.

L'Appaltatore che ha dichiarato in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare può fare istanza di autorizzazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice

L'Azienda corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

Il fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono affidate le forniture/ attività in subappalto

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m..

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010 n 136 smi dovrà contenere le seguenti clausole:

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

---

## **17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

---

L'affidatario, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e smi. Tale previsione è espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d'appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG) / codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni il CIG / CUP dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa, in particolare nelle fatture elettroniche, ai sensi dell'art.25, comma 2-bis, del D.L. n.66/2014, convertito con L.n.89/2014.

L'Appaltatore, se ha notizia dell'inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l'Impresa.

---

## **18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

---

Qualora, in relazione all'esecuzione del presente contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Azienda risulti titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- d) nel trasmettere all'Amministrazione, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitano di riscontro scritto, in modo da consentire all'Amministrazione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Amministrazione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire all'Amministrazione, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

---

## **19. GARANZIA DEFINITIVA**

---

L'Appaltatore dovrà costituire, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta aggiudicazione, una garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo presunto netto di aggiudicazione (IVA esclusa) ai sensi dell'art. 103 del Codice

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

In conformità a quanto stabilito all'art. 103 comma 1 del Codice, alla garanzia di cui al presente

articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice, per la garanzia provvisoria

Per fruire di tali benefici, l'Appaltatore deve allegare copia dei certificati in corso di validità. In caso di RTI la certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La riduzione dell'importo da versare non vale nel caso in cui il certificato derivi dal ricorso all'istituto dell'avvalimento.

La garanzia definitiva deve essere costituita, a scelta dell'aggiudicatario, con una delle modalità:

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 mediante versamento, o bonifico presso Istituto Tesoriere dell'Azienda contraente;
- mediante assegno circolare
- mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato per il valore effettivo al corso del giorno del deposito;
- mediante fidejussione Bancaria o da polizza assicurativa o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ex art. 103 del Codice

Tale cauzione è garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, nonché delle spese che l'Azienda dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi.

---

## **20.SPESE CONTRATTUALI**

---

Le spese di registrazione e di bollo dell'eventuale formalizzazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26-10-1972.

---

## **21.FORO COMPETENTE**

---

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Reggio Emilia. E' fatto divieto di deferire le controversie ad arbitri.